

LAVORO

Obbligo comunicazione lavoro occasionale

Come si procede per la comunicazione dei lavoratori occasionali obbligatoria dal 21 dicembre 2021

L'articolo 13 del Decreto legge 21 ottobre 2021 numero 146 (convertito con modificazioni in Legge 17 dicembre 2021 numero 215), cosiddetto Decreto "Fiscale", modifica l'articolo 14 del Decreto legislativo 9 aprile 2008 numero 81 contenente norme "in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro".

La novità, introdotta in sede di conversione in legge del Decreto, prevede "al fine di svolgere attività di monitoraggio e di contrastare forme elusive" nell'utilizzo del lavoro autonomo occasionale, l'obbligo in capo al committente di segnalare "l'avvio dell'attività dei suddetti lavoratori" a mezzo invio di "preventiva comunicazione all'Ispettorato territoriale del lavoro competente per territorio".

L'invio della comunicazione "mediante SMS o posta elettronica" dovrà avvenire con le modalità operative definite dall'articolo 15 comma 3 del Decreto legislativo 15 giugno 2015 numero 81, in materia di prestazioni rese dai lavoratori intermittenti.

La violazione degli obblighi è punita con una "sanzione amministrativa da euro 500 a euro 2.500 in relazione a ciascun lavoratore autonomo occasionale per cui è stata omessa o ritardata la comunicazione".

In questi casi non si "applica la procedura di diffida di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 23 aprile 2004 n. 124".

Vediamo di seguito la procedura per la comunicazione obbligatoria di utilizzo dei lavoratori occasionali.

1) Comunicazione preventiva occasionali: il rinvio al lavoro intermittente

La norma prevede l'obbligo per il datore di lavoro:

- prima dell'inizio della prestazione lavorativa;
- ovvero prima di un ciclo integrato di prestazioni di durata non superiore a trenta giorni;
- nell'ambito dei rapporti di lavoro intermittente, di "comunicarne la durata alla direzione territoriale del lavoro competente per territorio, mediante sms o posta elettronica".

Nel frattempo la DTL è divenuta Ispettorato territoriale del lavoro e la comunicazione (da inoltrarsi anche nel giorno stesso di inizio della prestazione purché prima dell'effettivo impiego del lavoratore) avviene a mezzo invio del Modello "Uni-Intermittente".

2) Modello e metodi di invio della comunicazione preventiva

Il modello in questione “che non sostituisce in alcun modo la comunicazione preventiva di assunzione” (Circolare numero 27/2013) contiene:

dati identificativi del datore di lavoro e del lavoratore;

la data di inizio e fine della prestazione lavorativa cui la chiamata si riferisce.

3) I possibili canali di invio della comunicazione comprendono:

Portale “cliclavoro.gov.it – Aziende – Adempimenti – Lavoro intermittente” per gli utenti in possesso delle credenziali SPID o CIE;

Email inviata all’indirizzo di posta elettronica certificata intermittenti@pec.lavoro.gov.it;

SMS al numero 339.9942256 contenente almeno il codice fiscale del lavoratore;

“App Lavoro Intermittente” disponibile per smartphone e tablet.